



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA
REGIONE DEL VENETO E
COORDINAMENTO UNITÀ CINOFILÈ DA SOCCORSO
DELLA REGIONE VENETO**

L'anno duemilanove, oggi del mese di, in
Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – VE, i Signori:

- Mariano Carraro, nato a Venezia il 14.11.1953, domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, codice fiscale: 80007580279, nella sua qualità di Segretario Regionale ai Lavori Pubblici;
- Savio Giovanni, nato a Savona il 23.06.1943, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Segretario Generale dell'associazione denominata "Coordinamento Unità Cinofile da Soccorso della Regione Veneto – ONLUS", codice fiscale: 93200380231

Convengono quanto segue:

Articolo 1 – Finalità

Al fine di perseguire i suoi scopi istituzionali e, in particolare, per quanto riguarda il Sistema regionale di Protezione Civile, la Regione Veneto promuove la collaborazione con l'associazione denominata "Coordinamento Unità Cinofile da Soccorso della Regione Veneto – ONLUS", che nel presente atto verrà di seguito denominato COORDINAMENTO UC.

Tale collaborazione si concretizzerà tramite l'apporto di volontari del COORDINAMENTO UC e dei relativi mezzi e attrezzature, negli interventi di emergenza e di soccorso anche internazionali nei quali sia richiesto l'impiego di Unità Cinofile della Protezione Civile, qualificate e specializzate secondo il regolamento d'esame in vigore presso lo stesso COORDINAMENTO UC.

Articolo 2 –Ambito d'intervento.

Il COORDINAMENTO UC assicura la disponibilità delle risorse umane, dei mezzi e delle attrezzature nella disponibilità propria o dei suoi aderenti, ogni volta che l'Amministrazione Regionale lo richieda, a seguito del verificarsi di uno dei seguenti scenari operativi:

- a) emergenze legate alla ricerca di persone travolte da crolli di manufatti o frane (ricerca su macerie)
- b) emergenze dovute alla ricerca di persone disperse in ambiente extra urbano e/o montano (ricerca di superficie).

La Regione, tramite la Segreteria Regionale ai Lavori Pubblici - Servizio Protezione Civile, potrà chiedere al COORDINAMENTO UC di partecipare ad esercitazioni o simulazioni e a manifestazioni di Protezione Civile, ovvero Eventi rilevanti, che saranno organizzate dalla stessa o anche da Enti Locali in collaborazione con altri organismi Istituzionali o di Volontariato.

Nel proprio ambito il COORDINAMENTO UC gestirà le operazioni nell'osservanza delle direttive generali disposte dagli organizzatori.

Articolo 3 – Impegni reciproci.

Per le finalità di cui sopra il COORDINAMENTO UC :

- a. garantisce il livello operativo delle Unità Cinofile messe a disposizione della Regione tramite propri esami di verifica, che assicurano un adeguato standard qualitativo delle unità stesse;
- b. si rende disponibile a svolgere, in collaborazione con il Servizio Regionale per la Protezione Civile, attività di informazione presso la cittadinanza per far crescere una migliore coscienza di Protezione Civile;
- c. organizzerà esercitazioni e simulazioni di emergenza per addestrare i propri volontari agli interventi di Protezione Civile coinvolgendo, ove possibile, gli Enti Locali e altre Organizzazioni di volontariato che abbiano specializzazioni complementari;
- d. parteciperà ai corsi in materia di Protezione Civile organizzati dalla Regione Veneto, ovvero dalle Province e dagli Enti Locali o altra Autorità;
- e. curerà l'aggiornamento annuale delle schede informatizzate utilizzando il software regionale DARVIN.

Per le finalità di cui sopra la Regione :

- f. allenterà prioritariamente il COORDINAMENTO UC in tutte quelle situazioni di emergenza che richiedano l'utilizzo di unità cinofile;
- g. coinvolgerà il COORDINAMENTO UC nelle occasioni in cui sono trattati temi attinenti alla Protezione Civile Cinofila;
- h. provvederà a fornire il necessario supporto logistico in caso di interventi da essa richiesti per conto proprio o per conto di altra autorità, che siano di rilevanza tale da non poter essere gestite con le sole risorse a disposizione del COORDINAMENTO UC ;

- i. Comunicherà il presente accordo a tutte le strutture di Protezione Civile sia a livello regionale che nazionale (Dipartimento, Province del Veneto, VVF ed altre istituzioni) affinché lo recepiscano nei loro sistemi di attivazione in caso di emergenza;
- j. interverrà presso le amministrazioni pubbliche di competenza per favorire la stipula di specifiche convenzioni tra le stesse ed il COORDINAMENTO UC per l'adempimento di atti richiesti dalla Regione stessa ovvero previsti dal regolamento del COORDINAMENTO UC (es. verifica di idoneità fisica presso le ASL, vaccinazioni, certificazioni veterinarie ecc.)
- k. concederà al COORDINAMENTO UC, nei limiti delle risorse finanziarie di bilancio, contributi annuali per:
 - 1. acquisto di equipaggiamento personale e D.P.I. per interventi ed attività addestrative;
 - 2. acquisto di mezzi ed attrezzature idonei all'attività di Protezione Civile;
 - 3. mantenimento in prontezza operativa dei mezzi e delle attrezzature, con la relativa manutenzione e copertura assicurativa;
 - 4. manutenzione dei campi maceria oggetto di convenzione tra l'ente o associazione gestore ed il COORDINAMENTO UC;
 - 5. stipula di adeguate coperture assicurative per volontari e cani;
 - 6. ricostituzione di scorte di materiali ed attrezzature deperibili;
 - 7. attività di formazione e addestramento dei volontari;
 - 8. gestione delle verifiche annuali di idoneità operativa;
 - 9. adempimenti di carattere burocratico necessari per l'operatività (es. rilascio e bollo passaporto);

10. gestione e funzionamento delle Organizzazioni aderenti al COORDINAMENTO UC, con particolare riferimento anche agli aspetti di segreteria operativa.

- I. La Regione, inoltre, per le finalità di cui sopra, si farà promotrice direttamente o tramite le istituzioni locali per favorire la predisposizione sul territorio regionale di apposite strutture atte all'addestramento specifico delle unità cinofile da soccorso che fanno riferimento al Coordinamento UC (es. campi macerie).

Art. 4 - Modalità operative

- a) Le attività di Protezione Civile nel territorio regionale sono coordinate tra la Regione ed il COORDINAMENTO UC, al fine di armonizzare le stesse con quelle svolte da Province ed Enti Locali;
- b) in caso di emergenze che interessino più aree ove siano presenti organizzazioni aderenti al COORDINAMENTO UC, sono valutate le priorità di intervento, tenendo conto sia delle necessità locali che di quelle generali;
- c) il COORDINAMENTO UC trasmette periodicamente alla Regione un apposito calendario indicante i nominativi dei responsabili operativi di volta in volta reperibili h 24; ai fini delle emergenze di Protezione Civile;
- d) il COORDINAMENTO UC informa la Regione di eventuali Convenzioni e accordi formali che dovesse stipulare con gli Enti Locali (Province/Comuni) o altre Strutture del Sistema di Protezione Civile. Tali atti non potranno essere in nessun caso in contrasto con il presente documento ;

- e) con cadenza annuale, la Segreteria Regionale ai Lavori Pubblici - Servizio Protezione Civile e il *Segretario Generale del COORDINAMENTO UC*, predispongono un documento di programma con indicati gli interventi e le azioni da promuovere (inclusi l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nella Protezione Civile) nonché gli oneri presumibilmente da sostenere da parte del COORDINAMENTO UC per le citate attività.
- f) La Regione, sulla scorta del "programma annuale" sopraindicato, comprovante anche le necessità economiche, concede al COORDINAMENTO UC, nei limiti delle risorse finanziarie di bilancio, contributi annuali per le azioni previste all'articolo 3 punto k.

Articolo 5 – Durata della Convenzione

Il presente Accordo ha la durata di tre anni che decorrono dalla data della stipula. E' escluso il rinnovo tacito del Protocollo. Il rinnovo per un periodo di pari durata può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle parti e per avere effetto deve essere accettato con comunicazione formale dall'altra entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

Le parti si impegnano annualmente alla eventuale revisione del Protocollo al fine di migliorare di comune accordo tutti gli aspetti organizzativi, di gestione e finanziari, anche in relazione ad esigenze manifestatesi successivamente alla stipula del presente atto.

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

Nell'esecuzione del presente Protocollo, le parti si impegnano a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Responsabili del trattamento dei dati sono i soggetti firmatari del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 7 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti derivante dall'applicazione del presente Protocollo d'Intesa, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 8 – Registrazione

Il presente Protocollo d'Intesa sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ha avuto interesse alla registrazione.

Il presente Protocollo d'intesa viene redatto in duplice originale, dei quali ognuno fa fede.

Letto, approvato e sottoscritto in data

Regione del Veneto
Il Segretario Regionale ai LL.PP.

Coordinamento UC
Il Segretario Generale

Mariano Carraro

Giovanni Savio